



N. 165/13 SENT.
N. 64/13 R.G.C.
N. 206/13 CRON.
N. 224/13 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCI
In nome del Popolo Italiano

12/40

Il Giudice di pace di Noci, Avv. Tiziana Gigantesco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al Ruolo Generale n. 64/2013

TRA

Pentassuglia Flavio, nato a Bari il 14.01.1977 cod. fisc. PNTFLV77A14A662R, residente in Locorotondo (BA) alla via Vittorio Veneto, 2 rappresentato e difeso disgiuntamente dall'avv. Rosa Felicini, c.f. FLCRSO71D60A662A, e dall'avv. Fabio Casalini, cod. fisc. CSLFBA68B16A662T, in virtù di mandato apposto a margine dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Diana De Tintis sito in Putignano (BA) alla via Giovanni Laterza, 6

ATTORE

E

Equitalia Sud SpA, Agente della Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Lungomare Flaminio, 18

CONVENUTA CONTUMACE

E

Prefettura di Latina, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Latina alla P.za Libertà, 48

CONVENUTA CONTUMACE

g

E

Prefettura di Frosinone, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in
Frosinone alla P.za Libertà,1

CONVENUTA CONTUMACE

E

Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Roma
alla via Ostiense, 131/L

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.

Conclusioni: Come in atti ed a verbale di causa da parte del solo istante da
intendersi quivi per integralmente riportate.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'articolo 132 cod. proc. civ.,
come modificato dall'articolo 45, comma 17, legge n. 69 del 18 giugno 2009.
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc notificato
il 5 dicembre 2012, il 10 e l'11.04.2013 il sig. Pentassuglia Flavio, *ut supra*,
conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Noci l'Equitalia Sùd
SpA, in plrpt, e le Prefetture di Latina, Frosinone e Roma, in persona dei
rispettivi Prefetti, legali rappresentanti pro tempore, chiedendo, in via
preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato, nel merito accertare e dichiarare nullo il titolo esecutivo sotteso
alla cartella opposta per intervenuto annullamento del titolo esecutivo con
riferimento al verbale n° SCV0002118438 ed al verbale n° 1260001051684;
accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo posto a base della cartella
opposta con riferimento al verbale n° SCV0002095688 per l'opposizione
proposta avverso la medesima e non ancora definita; accertare e dichiarare
nullo il titolo esecutivo sotteso alla cartella opposta con riferimento ai verbali
n° 1260001115572, n° 1260001115631 e n° 1260001116350 per mancata



valida formazione/notificazione del titolo esecutivo posto alla base della cartella opposta; per l'effetto accogliere la domanda e dichiarare la nullità della cartella opposta e revocare/annullare la stessa con vittoria di spese e compensi del giudizio da porre in solido tra le convenute o per quanto di ragione secondo il principio della soccombenza virtuale comunque da distrarsi in favore dei difensori che se ne dichiarano anticipatari.

All'udienza del 19.03.2013 non compariva né si costituiva l'Equitalia Sud SpA, in plrpt, che veniva dichiarata contumace; concessa la sospensione del provvedimento impugnato, ordinata la rinotifica dell'atto di citazione alle Prefetture convenute le stesse non si costituivano né comparivano, pur *utiliter* citate, sicchè venivano dichiarate contumaci e, trattandosi di causa documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione quindi riservata per la decisione sulle conclusioni della sola parte istante all'udienza del 12 novembre 2013.

L'opposizione all'esecuzione per cui è causa è fondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, merita di essere accolta.

La documentazione prodotta nel fascicolo attoreo suffraga le argomentazioni richiamate nel libello introduttivo e danti causa all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e per quanto al ricorso avverso sanzione amministrativa incardinato dai medesimi difensori dinanzi al Giudice di pace di Anagni in riferimento al SCV0002118438 definito con sentenza n° 220\12 del 29.11.2012 che ha accolto il ricorso di parte attrice, e per il verbale di contestazione SCV/0002117119 definito con sentenza n° 79\12 del 19.04.2012 emessa dall'adito Giudicante in accoglimento del ricorso dell'istante e, per quanto, al pure impugnato SCV0002095688 dinanzi al Giudice di pace di Cassino iscritto al n° 1713\2011 R.G. non ancora definito

sicchè, e per l'effetto, deve accogliersi la domanda di parte attrice poiché la cartella esattoriale di pagamento n° 01420120037280140 emessa dall'Equitalia Sud SpA ed oggetto di opposizione all'esecuzione deve annullarsi poiché formatasi su titoli annullati o non definiti dai Giudici di pace dinanzi ai quali sono stati incardinati i giudizi mentre per quanto ai verbali n° 1260001115572, n° 1260001115631 e n° 1260001116350 non v'è prova agli atti del fascicolo della rituale notificazione che l'istante dichiara essere stata omessa.

Né può non valutarsi il comportamento processuale delle convenute tutte, ex art. 116 cpc, atteso che sono rimaste contumaci per l'intero giudizio.

Per l'effetto ed alla luce di quanto prefato non può che accogliersi la domanda dichiarando la nullità dei titoli esecutivi richiamati e sottesi alla cartella opposta per intervenuto annullamento con riferimento al verbale SCV0002118438 ed al verbale n° 1260001051684 nonché la nullità del titolo esecutivo posto a base della cartella opposta con riferimento al verbale SCV0002095688 per opposizione pendente avverso lo stesso non ancora definita con sentenza nonché dichiarare la nullità del titolo esecutivo posto a base della cartella opposta per mancata valida formazione e notificazione del titolo esecutivo medesimo per quanto ai verbali n° 1260001115572, n° 12600011156311 e n° 1260001116350, di cui non v'è prova *per tabulas*, stante anche la perdurante contumacia delle convenute con conseguente condanna delle stesse alle spese che seguono la soccombenza e che vengono liquidate in dispositivo in assenza di specifica

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Noci, definitivamente pronunciando sulla domanda del sig. Pentassuglia Flavio, *ut supra* rappresentato e difeso, così provvede:

Accoglie l'opposizione all'esecuzione per quanto alla parte motiva;
Condanna l'Equitalia Sud SpA, in plrpt, la Prefettura di Latina, la Prefettura di Frosinone e la Prefettura di Roma Area III ter, in persona dei rispettivi Prefetti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle competenze processuali liquidate complessivamente in € 493,00 di cui euro 93,00 per spese borsuali ed € 400,00 per compenso professionale cui devono aggiungersi CPA ed IVA *ex lege* a calcolarsi e da distrarsi in favore dell'avv. Rosa Felicini e dell'avv. Fabio Casalini che se ne dichiarano anticipatari.


Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Noci il 21 novembre 2013

Il Giudice di pace

Avv. Tiziana Gigantesco

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Eustachio Novicelli



Deposizione in cancelleria il 27 NOV. 2013

IL CAPO UFFICIO
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Eustachio Novicelli

